Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 107° — Numero 194

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 5 agosto 1966** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 194 DEL 5 AGOSTO 1966:

MINISTERO DELLE FINANZE
DIREZIONE GENERALE DEL CATASTO E DEI SERVIZI TECNICI ERARIALI

Prospetto dei dati integrativi di tariffa del nuovo catasto edilizio urbano di alcuni Comuni della provincia di Imperia.

(5330)

MINISTERO DELL'INTERNO

Ricompense al valor civile

Il Presidente della Repubblica con Suo decreto del 21 febbraio 1966, su proposta del Ministro per l'interno, in seguito a parere della Commissione prevista dall'art. 7 della legge 2 gennaio 1958, n. 13, ha conferito le seguenti ricompense al valor civile alle persone sottoelencate, in riconoscimento delle coraggiose azioni compiute nel luogo e nel giorno a fianco di ciascuna indicate:

Medaglie d'argento

RUSSO Francesco, il 23 settembre 1964 in Napoli.

Con generoso impulso e sprezzo del pericolo, interveniva a difesa di una giovane donna rifugiatasi nella sua officina per sottrarsi ad un individuo armato di pistola che l'aveva già ferita. Facendole scudo con il proprio corpo, riusciva ad evitare che la donna venisse ancora colpita, ma subiva gravissime ferite a seguito delle quali perdeva l'occhio sinistro, con debilitamento parziale di quello destro. Luminoso esempio di umana solidarietà ed altruismo.

Alla memoria di **ALAGNA Antonino,** il 23 novembre 1964 in Sciacca (Agrigento).

Appena decenne, pur essendo inesperto del nuoto, si lanciava, guidato soltanto dalla generosità del suo impulso, in soccorso di un cugino suo coetaneo, precipitato nelle profonde acque del porto. Inghiottito dal mare, perdeva nel nobile tentativo la giovanissima vita, mentre il congiunto veniva salvato da alcuni volenterosi sopraggiunti a bordo di un'imbarcazione. Mirabile esempio di coraggio e di eccezionale abnegazione.

Alla memoria del carabiniere **BORSATO Giovanni,** il 1° maggio 1965 in Marostica, frazione Costalunga (Vicenza).

In un generoso slancio di altruismo, si adoperava, incurante di ogni pericolo, a sedare un violento incendio sviluppatosi in un fienile e riusciva ad evitare, dopo estenuanti sforzi, che il fuoco si propagasse ad una vicina abitazione. Venuto casualmente a contatto con un conduttore elettrico, mentre si accingeva ad eliminare gli ultimi focolai dell'incendio, perdeva la giovane vita, vittima del suo nobile spirito di abnegazione e del suo alto senso del dovere.

VIRDIS Giovanni, guardia di pubblica sicurezza, il 16 agosto 1965 in Riva del Garda, località Toblino (Trento).

In servizio di pattugliamento stradale, spinto da generoso impulso, riusciva a salvare, in due successivi interventi, con gravissimo rischio personale, quattro persone rimaste bloccate a bordo di un'autovettura che, nell'affrontare una curva, era uscita dalla carreggiata ed era precipitata nelle acque del lago sottostante. Mirabile esempio di altruismo ed attaccamento al dovere.

Medaglie di bronzo

SANTUCCI Biagio, il 18 aprile 1964 in Venezia.

Con generoso impulso, si tuffava, vestito, nelle acque di un canale profondo e melmoso, riuscendo, in due successivi interventi, a trarre in salvo due bambini che, accidentalmente caduti, erano in procinto di annegare.

TURBANTE Arturo, il 28 maggio 1964 in Reggio Calabria.

Richiamato da grida d'aiuto, con nobile impulso e sprezzo del pericolo si lanciava in soccorso di un bambino che, precipitato nelle profonde acque del porto, era in procinto di annegare. Riusciva, dopo rischiosi sforzi, a rintracciare il fanciullo sul fondo, a riportarlo in superficie ed a trarlo in salvo sulla banchina.

BONOMO Francesco, appuntato della C.R.I., il 9 giugno 1964 in Palermo.

Venuto a conoscenza che due operai, in seguito al crollo di una impalcatura di un edificio in demolizione, erano rimasti sepolti dalle macerie, si lanciava, incurante del pericolo di nuovi crolli, in loro soccorso, riuscendo, coadiuvato da due vigili urbani, a liberarli ancora in vita.

MANULI Alfio, vigile urbano scelto, il 9 giugno 1964 in Palermo.

Venuto a conoscenza che due operai, in seguito al crollo di una impalcatura di un edificio in demolizione, erano rimasti sepolti dalle macerie, si lanciava, incurante del pericolo di nuovi crolli, in loro soccorso, riuscendo, coadiuvato da un collega e da altro volenteroso, a liberarli ancora in vita.

MANGANARO Salvatore, vigile urbano scelto, il 9 giugno 1964 in Palermo.

Venuto a conoscenza che due operai, in seguito al crollo di una impalcatura di un edificio in demolizione, erano rimasti sepolti dalle macerie, si lanciava, incurante del pericolo di nuovi crolli, in loro soccorso, riuscendo, coadiuvato da un collega e da altro volenteroso, a liberarli ancora in vita.

MARRONE Raffaele, il 16 luglio 1964 in Marano di Napoli (Napoli).

Accorso prontamente alle invocazioni di aiuto di una donna e di due bambine, assalite da un cane, con prontezza e con coraggio, benchè l'animale fosse palesemente affetto da rabbia, lo affrontava e lo immobilizzava. Nel generoso intervento riportava ferite, per le quali doveva sottoporsi alle cure del caso.

LONGO Leonardo, il 6 settembre 1964 in Napoli.

Informato che uno sconosciuto dall'atteggiamento sospetto si era introdotto nello stabile, dove egli svolgeva mansioni di portiere, lo affrontava coraggiosamente ingaggiando una violenta colluttazione nel corso della quale veniva ripetutamente colpito con un coltello.

FERRATO Giuseppe, il 9 settembre 1964 in Pernumia (Padova).

Benchè convalescente, accorreva in soccorso di un bambino che, accidentalmente precipitato nelle acque profonde e vorticose di un canale, era in procinto di annegare. Riusciva, dopo estenuanti sforzi, a trarlo in salvo alla riva.

ALESSANDRO Domenico, il 23 settembre 1964 in Barcellona Pozzo di Gotto (Messina).

Con generoso slancio accorreva in soccorso di un suo compagno di lavoro che, intento a riparare un cavo di corrente ad alta tensione, vi era rimasto attaccato colpito da una forte scarica. Riusciva, con grave rischio personale, a salvarlo da sicura morte.

GIANNOTTI Libero, il 30 settembre 1964 in Cadelbosco di Sopra (Reggio Emilia).

Richiamato da grida di aiuto, si calava prontamente in una cisterna di cemento, contenente vinacce, per soccorrere un compagno di lavoro colto da malore a causa delle tossiche esalazioni. Assalito anch'egli dai gas venefici, doveva a sua volta essere tratto in salvo.

GALLINA Rolando, il 9 novembre 1964 in Venezia.

Si tuffava, completamente vestito, nelle profonde e gelide acque di un canale, riuscendo a trarre in salvo alla riva un bambino che, accidentalmente precipitatovi, era in procinto di annegare.

BRUTTOMESSO Domenico, il 18 novembre 1964 in Milano.

Impediva, ostruendo la strada con il proprio automezzo, ad alcuni malviventi armati di pistola, che avevano tentato una rapina in un negozio di oreficeria, di allontanarsi a bordo di una macchina, costringendoli così alla fuga a piedi. Si poneva, poi, con sprezzo del pericolo al loro inseguimento riuscendo, con l'aiuto del proprietario e di altro volenteroso, a catturare uno dei banditi.

SEMENZINI Antonio, il 18 novembre 1964 in Milano.

Si lanciava, incurante del pericolo, all'inseguimento di alcuni malviventi armati di pistola che avevano tentato di perpetrare una rapina a danno di un negozio di oreficeria, riuscendo, insieme al proprietario e ad altro volenteroso, a catturare uno dei banditi.

VERDERAME Angelo, il 31 dicembre 1964 in La Spezia.

Con generoso impulso e sprezzo del pericolo, si tuffava, benchè convalescente per un intervento chirurgico, nelle gelide ed agitate acque del mare in soccorso di un giovane che vi si era gettato a scopo suicida. Vincendo l'accanita resistenza del pericolante, riusciva a trarlo in salvo alla riva.

BENINI Fernando, allievo vigile urbano, il 22 gennaio 1965 in Verona.

Si poneva coraggiosamente all'inseguimento di due banditi armati che si erano dati alla fuga dopo aver compiuto una rapina ai danni di una banca, riuscendo, con l'aiuto di altri generosi, a disarmare ed immobilizzare uno dei malviventi.

SARTORI Costanzo, il 22 gennaio 1965 in Verona.

Accortosi che due persone armate compivano una rapina nell'interno di una banca, poneva il proprio camioncino di traverso alla strada impedendo ai malviventi l'uso dell'autovettura, sulla quale erano giunti, e costringendoli alla fuga a piedi. Con sprezzo del pericolo, si poneva, quindi, al loro inseguimento, riuscendo, con l'aiuto di altri, a disarmare ed immobilizzare uno dei banditi.

CANTU' Guglielmo, il 22 gennaio 1965 in Verona.

Si poneva coraggiosamente all'inseguimento di due banditi armati che si erano dati alla fuga dopo aver compiuto una rapina ai danni di una banca, riuscendo, con l'aiuto di un vigile urbano e di altri generosi, a disarmare ed immobilizzare uno dei malviventi.

ZAGGIA Alessandro, il 22 gennaio 1965 in Verona.

Si poneva coraggiosamente all'inseguimento di due banditi armati che si erano dati alla fuga dopo aver compiuto una rapina ai danni di una banca, riuscendo, con l'aiuto di un vigile urbano e di altri generosi, a disarmare ed immobilizzare uno dei malviventi.

AGOSTINELLI Adriano, il 6 marzo 1965 in Maiolati Spontini, località Moie (Ancona).

Tuffatosi, con prontezza e coraggio, nelle infide acque di un fiume, in soccorso di un operaio che, intento ad eseguire lavori di sbarramento su una sponda, vi era precipitato per un improvviso cedimento del terreno, riusciva, dopo notevoli sforzi, a trarre salvo a riva il pericolante.

ZAMPARINI Quarto, brigadiere di pubblica sicurezza, il 6 giugno 1965 in Bologna.

Con prontezza e coraggio, affrontava un pregiudicato che, rotta una finestra dell'ufficio nel quale era stato condotto ed armatosi di un grosso e appuntito frammento di vetro, si era lanciato contro un funzionario di P. S. con la evidente intenzione di colpirlo. Dopo violenta colluttazione, nella quale riportava una ferita alla mano sinistra, riusciva, con l'aiuto del funzionario e di una guardia, a disarmare e ad immobilizzare l'energumeno.

(5262)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 20 giugno 1966, n. **599.**

Limitazioni della circolazione stradale nelle piccole isole.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Nelle piccole isole, dove si trovino Comuni dichiarati di soggiorno o di cura, qualora la rete stradale extra urbana non superi 20 chilometri e le difficoltà ed i pericoli del traffico automobilistico siano particolarmente intensi, il Ministro per i lavori pubblici d'intesa con il Ministro per il turismo e lo spettacolo, sentite le Amministrazioni comunali interessate e le locali aziende di cura, soggiorno e turismo, può, con proprio decreto, vietare che, nei mesi di più intenso movimento turistico, autoveicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile siano fatti affluire nell'isola.

I contravventori al divieto di cui al precedente comma sono puniti con l'ammenda da lire 50.000 a lire 500.000.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 giugno 1966

SARAGAT

MORO — MANCINI — CORONA

Visto, *il Guardasigilli:* REALE

LEGGE 15 luglio 1966, n. **600**.

Autorizzazione a cedere a titolo gratuito alla prefettura municipale di Garibaldi (Brasile - Stato di Rio Grande do Sul) l'immobile demaniale e terreno annesso siti in detta città.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

E' autorizzata la cessione a titolo gratuito in favore della prefettura municipale di Garibaldi (Brasile - Stato di Rio Grande do Sul) dell'edificio demaniale e terreno annesso, siti nella predetta città, in via dott. Carlos Barbosa, da destinarsi a sede del « Centro culturale italo-brasiliano » e di una biblioteca pubblica.

All'approvazione del relativo atto provvederà il Ministro per gli affari esteri con proprio decreto, di concerto con il Ministro per le finanze.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 luglio 1966

SARAGAT

MORO — FANFANI — PRETI

Visto, *il Guardasigilli:* REALE

LEGGE 22 luglio 1966, n. **601**.

Contributo di lire 25 milioni per l'erezione a Gorizia del monumento al Fante, nel cinquantenario della liberazione della città.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzato il contributo di lire 25 milioni per la erezione del monumento al Fante nella città di Gorizia, nel cinquantenario della sua liberazione.

Art. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, si farà fronte con un'aliquota delle maggiori entrate recate dal decreto-legge 14 dicembre 1965, n. 1334, convertito nella legge 9 febbraio 1966, n. 21, concernente l'importazione delle banane fresche.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 luglio 1966

SARAGAT

MORO — TREMELLONI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli:* REALE

LEGGE 25 luglio 1966, n. **602**.

Modifiche alla legge 21 luglio 1961, n. 685, concernente l'ammissione dei diplomati degli istituti tecnici alle Facoltà universitarie.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

L'articolo 2 della legge 21 luglio 1961, n. 685, è così modificato:

« Possono iscriversi:

alle Facoltà di scienze agrarie: i diplomati di istituti tecnici agrari e per geometri, e, limitatamente al corso per la laurea in scienze delle preparazioni alimentari, le diplomate degli istituti tecnici femminili;

alle Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali: i diplomati degli istituti tecnici industriali, nautici, agrari e per geometri, e, limitatamente ai corsi per le lauree in scienze biologiche, scienze naturali e chimica, le diplomate degli istituti tecnici femminili;

alle Facoltà di economia e commercio: i diplomati degli istituti tecnico-commerciali e per geometri, per il turismo, industriali, nautici e agrari, le diplomate degli istituti tecnici femminili;

alle Facoltà di lingua e letteratura straniere dell'Istituto universitario di Venezia e all'Istituto superiore orientale di Napoli per la laurea in lingue, letterature e istituzioni dell'Europa orientale e per quella in lingue, letterature e istituzioni dell'Europa occidentale, i diplomati degli istituti tecnici di ogni tipo, compresi gli istituti tecnici femminili, nonchè le diplomate della scuola di magistero professionale per la donna;

alle Facoltà di ingegneria: i diplomati degli istituti tecnici industriali, nautici e per geometri;

alle Facoltà di scienze statistiche, demografiche e attuariali: i diplomati degli istituti tecnici commerciali e per geometri, per il turismo, agrari, industriali e nautici;

all'Istituto universitario navale di Napoli: i diplomati degli istituti tecnici nautici, industriali, agrari, commerciali e per geometri, per il turismo ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 luglio 1966

SARAGAT

MORO — GUI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 25 luglio 1966, n. **603**.
Immissione di insegnanti abilitati nei ruoli della scuola media.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Gli insegnanti che abbiano prestato servizio in almeno due degli anni scolastici dal 1949-50 al 1960-61, oppure in almeno uno degli anni scolastici dal 1961-62 al 1965-66 negli istituti statali o pareggiati di istruzione secondaria o di istruzione artistica e che siano in possesso della abilitazione richiesta, nonchè gli insegnanti elementari laureati e abilitati all'insegnamento nelle scuole secondarie, di ruolo nella scuola elementare, che abbiano superato il periodo di prova, in servizio nella scuola statale, qualora in nessuno degli anni suddetti abbiano riportato qualifica inferiore a « buono », possono chiedere l'assunzione nei ruoli dei professori della scuola media secondo le norme della presente legge, per le materie di insegnamento dei ruoli dichiarati corrispondenti ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1963, n. 2064 e successive modificazioni.

Le disposizioni del precedente comma si applicano anche a coloro che abbiano conseguito l'abilitazione nella sessione indetta con decreto ministeriale 10 agosto 1965.

Le norme di cui al primo comma del presente articolo si applicano anche agli insegnanti in possesso di abilitazione valida per l'insegnamento dell'educazione musicale.

Gli insegnanti di educazione fisica, che si trovino nelle condizioni di cui al primo comma del presente articolo, possono chiedere l'assunzione nel ruolo di cui agli articoli 12 e 13 della legge 7 febbraio 1958, n. 88.

Art. 2.

Gli insegnanti che intendano avvalersi dei benefici di cui al precedente articolo devono, a pena di decadenza, inoltrare domanda entro il termine di trenta giorni dalla data dell'ordinanza di cui al seguente comma: la domanda può essere inoltrata al provveditore agli studi di non più di tre Provincie, ivi compresa quella di residenza.

Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro per la pubblica istruzione fisserà con propria ordinanza le modalità del concorso, nonchè il numero dei posti disponibili in ciascuna Provincia e nella Regione autonoma della Valle d'Aosta per ogni tipo di insegnamento e il punteggio da attribuirsi alle qualifiche riportate dagli insegnanti.

Gli insegnanti non di ruolo di cui al precedente articolo possono ottenere l'immissione in ruolo ai sensi della presente legge anche se abbiano superato il limite massimo di età stabilito per l'ammissione ai concorsi.

Art. 3.

Sono validi, per i singoli insegnamenti, i titoli di abilitazione che davano accesso all'insegnamento delle discipline o gruppi di discipline dei soppressi ruoli delle preesistenti scuole medie, scuole e corsi secondari di avviamento professionale, scuole d'arte, dichiarati rispettivamente corrispondenti ai ruoli della scuola media, istituita ai sensi della legge 31 dicembre 1962, numero 1859, dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1963, n. 2064, e successive modificazioni.

Per la cattedra di matematica, osservazioni ed elementi di scienze naturali della scuola media si considera abilitazione corrispondente, oltre le abilitazioni di cui al precedente comma, quella conseguita per l'insegnamento della matematica, nozioni di contabilità, scienze naturali e merceologia nella scuola professionale.

Potranno essere inclusi in graduatorie separate e successive rispetto a quelle comprendenti gli aspiranti di cui ai precedenti articoli, gli insegnanti che abbiano i requisiti indicati nel primo comma del precedente articolo 1, i quali siano in possesso di abilitazione allo insegnamento per cattedre di istruzione secondaria, relativa a materie delle quali almeno una coincida con una delle materie che costituiscono la cattedra cui aspirano.

L'abilitazione per le materie tecniche commerciali, industriali, agrarie e marinare, l'abilitazione in fisica, nonchè qualsiasi abilitazione che comprenda le scienze naturali, deve essere considerata relativa a materia coincidente con matematica, osservazioni ed elementi di scienze naturali.

L'abilitazione all'insegnamento della storia dell'arte deve essere considerata relativa a materia coincidente con l'italiano, il latino, la storia, l'educazione civica e la geografia.

Gli aspiranti di cui ai precedenti comma devono essere in possesso del titolo di studio richiesto per il conseguimento dell'abilitazione corrispondente alla cattedra cui aspirano.

Art. 4.

I provveditori agli studi e, per la Valle d'Aosta, il sovrintendente alla pubblica istruzione, compileranno le graduatorie per ciascun tipo di insegnamento collocando gli aspiranti nell'ordine risultante dal punteggio del titolo di abilitazione oppure, a scelta del candidato, dal punteggio delle prove di esame di un concorso a cattedra corrispondente: al punteggio, ridotto in centesimi, aggiungeranno i punti stabiliti dal Ministro per la pubblica istruzione per le qualifiche, nonchè tanti punti quanti sono gli anni di servizio prestati nella scuola in cattedra corrispondente. Il servizio prestato

in diverso tipo di insegnamento sarà valutato per metà; in caso di parità di punteggio la precedenza sarà determinata dall'età.

Art. 5.

Gli insegnanti di ruolo nella scuola media statale, che abbiano superato il periodo di straordinariato, possono chiedere al provveditore delle Provincie di titolarità di essere comandati, con provvedimento confermabile di anno in anno, in cattedre o in posti di insegnamento, che diano diritto a trattamento di cattedra, di istituti di istruzione secondaria superiore, di classi di collegamento, di ginnasio e di istituti professionali per i quali siano in possesso del titolo di abilitazione di insegnamento, sempreche non vi siano nella Provincia insegnanti non di ruolo forniti di tale titolo.

Tale assegnazione sarà disposta dai provveditori agli studi sulla base di nórme che saranno fissate con ordinanza del Ministro per la pubblica istruzione.

Ai fini di cui ai precedenti comma le abilitazioni per la scuola tecnica sono valide per il comando negli Istituti professionali.

Per il trattamento giuridico ed economico degli insegnanti di cui ai precedenti comma, si applicano i criteri fissati dagli articoli 2 e 3 della legge 4 giugno 1962, n. 585.

Art. 6.

I provveditori agli studi, e per la Valle d'Aosta, il sovrintendente alla pubblica istruzione, inoltreranno al Ministro per la pubblica istruzione, ai fini della nomina in ruolo, le graduatorie da loro compilate ai sensi del precedente articolo 4 e le proposte di nomina formulate sulla base delle graduatorie stesse.

Gli aspiranti per i quali non sia stato possibile formulare la proposta di nomina in seguito all'esaurimento dei posti disponibili nelle singole Provincie, saranno inclusi, in base al punteggio loro assegnato, in una unica graduatoria nazionale, da sottoporre al visto ed alla registrazione della Corte dei conti, e saranno nominati nelle Provincie nelle quali siano rimasti posti disponibili.

Coloro che per insufficienza di cattedre non conseguano la nomina, conservano titolo all'assunzione in ruolo, secondo l'ordine della graduatoria in cui sono iscritti, nel limite del 40 per cento delle cattedre disponibili all'inizio di ciascuno degli anni scolastici successivi.

Per le materie di insegnamento per le quali non siano esaurite le graduatorie di cui agli articoli 16, 18, 21 e 22 della legge 28 luglio 1961, n. 831, la presente legge avrà applicazione dopo l'esaurimento delle stesse graduatorie.

Art. 7.

Agli insegnanti elementari laureati da almeno quattro anni che siano nel ruolo della scuola primaria da almeno un quadriennio e agli insegnanti non abilitati che, in possesso del prescritto titolo di studio, abbiano prestato servizio nelle scuole secondarie o di istruzione artistica per almeno quattro anni con qualifica non inferiore a « buono », è riservata una sessione di esami di abilitazione relativi alle materie di insegnamento nella scuola media, da indirsi con decreto del Ministro per la pubblica istruzione entro il 31 dicembre 1967.

Per gli insegnanti ex combattenti ed assimilati, per le vedove e gli orfani di guerra e per i perseguitati politici e razziali, il servizio complessivo prescritto dal precedente comma è ridotto ad anni tre.

Gli insegnanti che abbiano superato con esito positivo l'esame di abilitazione di cui al primo comma del presente articolo saranno inclusi, ai fini della nomina in ruolo, in graduatorie nazionali compilate in base ai criteri indicati nel precedente articolo 4.

Tali graduatorie saranno utilizzate dopo l'esaurimento di quelle compilate ai sensi degli articoli 4 e 6 della presente legge.

Anche agli insegnanti di cui al presente articolo si applicano le norme contenute nel terzo comma del precedente articolo 6 e nel terzo comma del precedente articolo 2.

Art. 8.

Le riserve di posti previste dagli articoli 16, 18, 21 e 22 della legge 28 luglio 1961, n. 831, e successive modificazioni, ivi comprese quelle fissate per le materie la cui corrispondenza è stata disposta dal decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1965, n. 1193 a favore degli insegnanti inclusi nelle graduatorie compilate in base alla suddetta legge 28 luglio 1961, n. 831, sono elevate al 40 per cento delle cattedre che si renderanno disponibili all'inizio di ogni anno scolastico a partire dal 1966-67.

Entro il 31 marzo di ogni anno il Ministro per la pubblica istruzione procederà al reperimento di tutti i posti di insegnamento di fatto funzionanti che siano corrispondenti a cattedre di ruolo ordinario.

Nei posti così reperiti vengono istituite cattedre di ruolo organico, con decorrenza dal 1° ottobre dell'anno successivo, mediante decreto emanato dal Ministro per la pubblica istruzione.

Le nomine in ruolo conseguenti alla presente legge hanno decorrenza, agli effetti giuridici dal 1° ottobre successivo alla entrata in vigore della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 luglio 1966

SARAGAT

MORO — GUI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 aprile 1966.

Nomina del direttore generale dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, concernente le disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del predetto testo unico 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749, relativo al trattamento economico del personale statale;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 28 marzo 1966, il dott. prof. ing. Vincenzo Di Gioia, ispettore generale del Genio civile, è nominato direttore generale dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici con lo stipendio lordo annuo di L. 4.458.000.

Art. 2.

Dalla stessa data il predetto funzionario è cancellato dai ruoli del personale direttivo del Genio civile.

Art. 3.

Il Ministro per i lavori pubblici è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 15 aprile 1966

SARAGAT

MORO — MANCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 luglio 1966
Registro n. 15, foglio n. 191

(6198)

DECRETO MINISTERIALE 16 dicembre 1965.

Nomina di un componente della Commissione centrale per gli elenchi nominativi degli esercenti attività commerciali.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 8 della legge 27 novembre 1960, n. 1397, concernente l'assicurazione obbligatoria contro le malattie per gli esercenti attività commerciali;

Visto il decreto interministeriale 5 maggio 1965 (registrato alla Corte dei conti il 10 giugno 1965, registro n. 10 Industria e commercio, foglio n. 220) con il quale sono stati nominati i membri della Commissione centrale per gli elenchi nominativi degli esercenti attività commerciali per il quadriennio 1965-1969;

Considerato che il dott. comm. Fernando Cantile è stato nominato direttore generale del commercio interno e dei consumi industriali del Ministero dell'industria e del commercio, al posto dell'avv. gr. uff. Guido Giorgi, collocato in quiescenza per limiti di età, che della precitata Commissione faceva parte in base al decreto 5 maggio 1965;

Decreta:

Il dott. comm. Fernando Cantile, quale direttore generale del commercio interno e dei consumi industriali, è nominato membro della Commissione centrale per gli elenchi nominativi degli esercenti attività commerciali, di cui all'art. 8 della legge 27 novembre 1960, n. 1397, in sostituzione dell'avv. gr. uff. Guido Giorgi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 16 dicembre 1965

Il Ministro per l'industria e per il commercio
SCARLATO

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DELLE FAVE

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 giugno 1966
Registro n. 11 Industria e commercio, foglio n. 49

(6292)

DECRETO MINISTERIALE 18 luglio 1966.

Costituzione della Commissione regionale per l'artigianato della Basilicata per il triennio 1° agosto 1966-31 luglio 1969.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 15 della legge 25 luglio 1956, n. 860, sulla disciplina giuridica delle imprese artigiane;

Visti i risultati delle operazioni svoltesi, ai sensi del citato art. 15, lettera *c*), il 3 luglio 1966, presso la Camera di commercio, industria ed agricoltura di Potenza, per la cooptazione dei tre esperti in materie concernenti l'artigianato e dei due esperti in materia giuridica, che devono far parte della Commissione regionale per l'artigianato della Basilicata;

Decreta:

La Commissione regionale per l'artigianato della Basilicata è composta, per il triennio 1° agosto 1966-31 luglio 1969:

dai presidenti delle Commissioni provinciali per l'artigianato di Matera e Potenza;

dal dott. Alfredo Avena, in rappresentanza dell'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie;

dall'ins. Gennaro Claps, geom. Antonio Potenza e dott. Eustacchio Tortorelli, esperti in materie concernenti l'artigianato;

dall'avv. Nicola Lapenta e avv. Francesco Di Caro, esperti in materia giuridica.

Fa parte inoltre della Commissione, a titolo consultivo, il direttore dell'Ufficio provinciale dell'industria e del commercio di Potenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 luglio 1966

Il Ministro: ANDREOTTI

(6223)

DECRETO MINISTERIALE 18 luglio 1966.

Costituzione della Commissione regionale per l'artigianato della Campania per il triennio 1° agosto 1966-31 luglio 1969.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 15 della legge 25 luglio 1956, n. 860, sulla disciplina giuridica delle imprese artigiane;

Visti i risultati delle operazioni svoltesi, ai sensi del citato art. 15, lett. *c*) il 4 luglio 1966, presso la Camera di commercio, industria ed agricoltura di Napoli, per

la cooptazione dei tre esperti in materie concernenti l'artigianato e dei due esperti in materia giuridica, che devono far parte della Commissione regionale per l'artigianato della Campania;

Decreta:

La Commissione regionale per l'artigianato della Campania è composta, per il triennio 1° agosto 1966-31 luglio 1969:

dai presidenti delle Commissioni provinciali per l'artigianato di Avellino, Benevento, Caserta, Napoli e Salerno;

dal dott. Eugenio Donadio, in rappresentanza dell'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie;

dal cav. uff. Antonio Lebro, Luigi Casaburo e dottor Luigi Gallina, esperti in materie concernenti l'artigianato;

dai dott. Andrea Monda e avv. Donato Nastri, esperti in materia giuridica.

Fa parte inoltre della Commissione, a titolo consultivo, il direttore dell'Ufficio provinciale dell'industria e del commercio di Napoli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 luglio 1966

Il Ministro: ANDREOTTI

(6222)

DECRETO MINISTERIALE 21 luglio 1966.

Protezione temporanea delle invenzioni, dei modelli e dei marchi relativi ad oggetti esposti nella « IX Mostra-convegno internazionale dell'automazione e strumentazione », in Milano.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'Ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « IX Mostra-convegno internazionale dell'automazione e strumentazione », che avrà luogo a Milano dal 19 al 25 novembre 1966 godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 21 luglio 1966

p. *Il Ministro*: MEZZA

(6220)

DECRETO MINISTERIALE 21 luglio 1966.

Protezione temporanea delle invenzioni, dei modelli e dei marchi relativi ad oggetti esposti nella « II Rassegna internazionale della chimica », in Milano.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'Ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « II Rassegna internazionale della chimica » che avrà luogo a Milano dall'8 ottobre al 16 ottobre 1966 godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 21 luglio 1966

p. *Il Ministro*: MEZZA

(6221)

DECRETO MINISTERIALE 23 luglio 1966.

Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Ravenna.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Vista la delibera 19 luglio 1965 n. 168/8011, con la quale l'Amministrazione provinciale di Ravenna ha chiesto la classificazione a provinciale della strada: Circonvallazione sud-ovest di Lugo » compresa tra il bivio con la strada statale n. 253 (a porta Brozzi) ed il bivio con la strada provinciale Felisco (località porta Faenza) di km. 1,256;

Visto il voto 15 marzo 1966, n. 420, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha espresso al riguardo parere favorevole;

Ritenuto che la suddetta strada può, pertanto, essere classificata provinciale ai sensi dell'art. 5 della legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126, e 16 settembre 1960, n. 1014, è classificata provinciale la strada: « Circonvallazione sud-ovest di Lugo » compresa tra il bivio con la strada statale n. 253

(a porta Brozzi) ed il bivio con la strada provinciale Felisco (località porta Faenza) di km. 1,256 in provincia di Ravenna.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 23 luglio 1966

Il Ministro: MANCINI

(6197)

DECRETO MINISTERIALE 26 luglio 1966.
Calendario venatorio 1966-67.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016;

Vista la legge 29 maggio 1951, n. 433;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n 987;

Visto il decreto ministeriale 4 marzo 1961 che vieta l'esercizio della caccia alle aquile, ai vulturidi nonchè l'uso di munizione spezzata per la caccia alla selvaggina ungulata e alla marmotta;

Visto il decreto ministeriale 23 luglio 1962 che vieta, fra l'altro, l'uso di richiami acustici a funzionamento elettromagnetico o di altro tipo, muniti di amplificatori del suono, di pasture predisposte con mazzetti di sambuco, nonchè di pasture per richiamare tortore; l'uso delle panie e dei panioni; l'uso delle reti sussidiarie o « passate » nei roccoli, nelle brescianelle e uccellande analoghe, eccetto che per le reti cosiddette « tordare », di maglia non inferiore ai mm. 28 di lato; l'esercizio dell'uccellagione vagante, salvo particolari eccezioni;

Visto il decreto ministeriale 23 febbraio 1966 che vieta la caccia e l'uccellagione alla selvaggina migratoria in tutto il territorio nazionale nei periodi annuali compresi tra il 1° aprile e la data di apertura dell'esercizio venatorio di volta in volta fissata con decreto ministeriale ai sensi dell'art. 13 del testo unico sopracitato;

Viste le proposte dei presidenti delle Giunte provinciali;

Visto il parere del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste;

Ritenuta l'opportunità di consentire la caccia e l'uccellagione alla selvaggina migratoria durante il periodo compreso tra il 21 agosto 1966 e il 31 marzo 1967;

Ritenuta, altresì, l'opportunità, per motivi di ordine biologico, di ritardare l'apertura della caccia alla selvaggina stanziale protetta nell'esclusivo interesse della protezione della medesima;

Decreta:

Art. 1.

Salvo le eccezioni previste dall'art. 12 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, l'esercizio venatorio nell'annata 1966-67 è disciplinato come segue:

a) la caccia e l'uccellagione alla selvaggina migratoria sono consentite nel periodo compreso tra il 21 agosto 1966 e il 31 marzo 1967;

b) la caccia e l'uccellagione alla selvaggina stanziale protetta sono consentite nel periodo compreso tra l'11 settembre 1966 e il 1° gennaio 1967, rimanendo, pertanto, stabilito il divieto dell'esercizio venatorio per tale selvaggina sino al 10 settembre 1966, ai sensi dell'art. 23 del testo unico sopracitato.

Art. 2.

Ai sensi del menzionato art. 23 del testo unico sono approvate le restrizioni, che non siano in contrasto con le vigenti disposizioni, proposte dai presidenti delle Giunte provinciali in sede di calendario venatorio, dirette a disciplinare l'esercizio della caccia e dell'uccellagione in terreno libero.

Le restrizioni approvate debbono essere chiaramente indicate nel manifesto da pubblicarsi a termine dell'articolo 38, lettera *e*), del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987.

Copia di tale manifesto dovrà essere inviata al Ministero dell'agricoltura e delle foreste (Direzione generale della produzione agricola) nella stessa data in cui esso viene affisso.

Art. 3.

Restano fermi i divieti disposti con i decreti ministeriali 4 marzo 1961 e 23 luglio 1962 citati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 26 luglio 1966

p. *Il Ministro*: SCHIETROMA

(6341)

DECRETO MINISTERIALE 3 agosto 1966.
Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a 12 mesi.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 1 del decreto ministeriale 30 aprile 1966, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 5 maggio 1966, con il quale si è stabilito che gli importi dei buoni ordinari del Tesoro al portatore con scadenza a 12 mesi da emettere nel periodo dal 1° maggio al 31 dicembre 1966 saranno determinati con decreti del Ministro per il tesoro da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 10 del mese in cui si effettua l'emissione;

Decreta:

E' disposta nel mese di agosto 1966 l'emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a 12 mesi, fino al limite dell'importo in valore nominale di lire centoventicinquemiliardi.

Detta emissione sarà effettuata il giorno 26 agosto 1966.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 3 agosto 1966

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 agosto 1966
Registro n. 18 Tesoro, foglio n. 166

(6358)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessione di exequatur

In data 30 maggio 1966 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor J. M. Devers, Console generale dei Paesi Bassi a Milano.

(6332)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Cessazione di notai dall'esercizio

Agli effetti dell'art. 58, n. 2, della legge sul notariato 16 febbraio 1913, n. 89, si porta a conoscenza che, con decreto del Presidente della Repubblica in data 7 luglio 1966, in corso di registrazione alla Corte dei conti, i sottoindicati notai sono stati dispensati dall'ufficio per limiti di età, con effetto dalle date a fianco di ciascuno di essi indicate in applicazione degli articoli 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, e 37 a 39 del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953:

Gallo Filippo, residente nel comune di Genova dal 2 agosto 1966;

Colosso Luigi, residente nel comune di Roma, dal 7 agosto 1966;

Botta Domenico, residente nel comune di Broni, distretto notarile di Pavia, dal 15 agosto 1966.

(6296)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Nomina del presidente e del vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Bergamo

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 5251 in data 26 luglio 1966 l'avv. Licinio Filisetti e l'ing. arch. Andrea Tosi sono stati nominati, con decorrenza 6 agosto 1966, rispettivamente presidente e vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Bergamo.

(6247)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione alla Cassa scolastica della Scuola media statale « Luca Beltrami » di Milano ad accettare una donazione.

Con decreto del prefetto della provincia di Milano in data 6 agosto 1965, il preside della Scuola media statale « Luca Beltrami » di Milano, nella qualità di presidente del Consiglio di amministrazione della Cassa scolastica della Scuola stessa, è autorizzato ad accettare la donazione della somma di L. 4.000.000 (quattromilioni), in titoli, disposta dalla dott.ssa Silvia Locatelli per l'istituzione di premi di studio a favore degli alunni meritevoli e bisognosi di quella scuola.

(6229)

Autorizzazione alla Cassa scolastica del Liceo ginnasio statale « M. Minghetti » di Bologna ad accettare una donazione.

Con decreto del prefetto della provincia di Bologna n. A/1693 del 21 maggio 1966, il preside del Liceo ginnasio statale « M. Minghetti », di Bologna, in qualità di presidente della Cassa scolastica dell'Istituto, è autorizzato ad accettare da varie persone la somma di L. 400.000 per l'istituzione di un premio di studio annuale intitolato « Prof. Riccardo Pedrazzi ».

(6004)

Vacanza della cattedra di « Patologia speciale medica e metodologia clinica » presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università statale di Milano.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università statale di Milano, è vacante la cattedra di « Patologia speciale medica e metodologia clinica », alla cui copertura la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra predetta, dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(6300)

Vacanza della cattedra di « Economia e politica agraria » presso la Facoltà di economia e commercio dell'Università di Napoli.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di economia e commercio della Università di Napoli, è vacante la cattedra di « Economia e politica agraria », alla cui copertura la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(6342)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di Pettorano sul Gizio

Con decreto ministeriale in data 8 giugno 1966, n. 10864/4785 sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Serafini Vittorio, nato in Pettorano sul Gizio il 16 novembre 1909 delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Celano-Foggia » in Pettorano sul Gizio estese mq. 2400 riportate in catasto alle particelle numeri 258 parte, 257-*c*, 463-*b*, e 275 ½ (dalle strade) del foglio di mappa n. 19 del comune di Pettorano sul Gizio e nella planimetria tratturale con le lettere *A'* ed *A*.

(6246)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento della Società cooperativa agricola « Serravalle », con sede in Serravalle (Ferrara)

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 20 luglio 1966, la Società cooperativa agricola « Serravalle », con sede in Serravalle (Ferrara), costituita per rogito Sotgiu in data 22 febbraio 1960, rep. 36214, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del signor Pozzati Nilo.

(6215)

Scioglimento della Società cooperativa agricola « Villalba » con sede in Villalba di Guidonia (Roma)

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 15 luglio 1966, la Società cooperativa « Villalba », con sede in Villalba di Guidonia (Roma) costituita per rogito Bellini in data 28 ottobre 1959, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, senza nomina di liquidatore.

(6167)

Approvazione dello statuto della Cassa di soccorso per il personale dipendente dalla Società Eporediese Autotrasporti - S.E.A., con sede in Vische (Torino).

Con decreto 16 luglio 1966 del Ministro per il lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro per i trasporti, è stato approvato lo statuto della Cassa di soccorso per il personale addetto agli autoservizi di linea extraurbani in concessione alla Società Eporediese Autotrasporti - S.E.A. - con sede in Vische (Torino).

(6216)

Nomina del Comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della Società « Cooperativa Centro Italia Macellazione e Lavorazione Carni », con sede in Terni.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 13 luglio 1966 è stato nominato il Comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della Società « Cooperativa Centro Italia Macellazione e Lavorazione Carni », con sede in Terni, composto dai signori:

Mozzi dott. Luigi, presidente;

Tersilio Desiderio e Agostini Quinto, membri.

(6119)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Notifica per smarrimento di ricevute di Debito pubblico

(3ª *pubblicazione*) Elenco n. 7.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 333 Mod. 25-A D.P. — Data: 27 luglio 1954 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento del Debito pubblico — Intestazione: Regazzi Maria fu Luigi — Titoli del Debito pubblico: nominativi 3 — Capitale L. 126.600.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si rende noto a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 7 luglio 1966

Il direttore generale: GAGLIARDO

(5710)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 148

Corso dei cambi del 4 agosto 1966 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	623,53	623,50	623,485	623,53	623,50	623,50	623,50	623,55	623,50	623,50
$ Can.	580,38	580,20	580,10	580,30	579 —	580,38	580,35	580,40	580,35	580,30
Fr. Sv.	144,31	144,28	144,24	144,26	144,20	144,33	144,25	144,35	144,32	144,27
Kr. D.	90,03	90 —	90,05	90,08	90 —	90,05	90,055	90,05	90,06	90,05
Kr. N.	87,21	87,20	87,26	87,24	77,25	87,23	87,23	87,20	87,23	87,23
Kr. Sv.	120,72	120,73	120,75	120,735	120,75	120,73	120,715	120,75	120,72	120,71
Fol.	172,90	172,94	172,95	172,96	172,80	172,96	172,94	172,90	172,92	172,90
Fr. B.	12,56	12,565	12,5675	12,5660	12,56	12,57	12,564	12,55	12,56	12,565
Franco francese	127,24	127,23	127,21	127,23	127,20	127,24	127,225	127,25	127,24	127,23
Lst.	1739,50	1739,65	1739,50	1739,65	1739,25	1739,84	1739,55	1739,85	1739,85	1739,80
Dm. occ.	156,22	156,20	156,22	156,16	156,15	156,22	156,185	156,20	156,21	156,20
Scell. Austr.	24,163	24,162	24,17	24,1625	24,15	24,16	24,165	24,17	24,16	24,16
Escudo Port.	21,70	21,70	21,70	21,70	21,78	21,70	21,695	21,70	21,70	21,70
Peseta Sp.	10,40	10,40	10,41	10,41	10,42	10,41	10,403	10,42	10,41	10,40

Media dei titoli del 4 agosto 1966

Titolo	
Rendita 5 % 1935	103,175
Redimibile 3,50 % 1934	100,425
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	88,10
Id. 5 % (Ricostruzione)	96,575
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	95,175
Id. 5 % (Città di Trieste)	95,60
Id. 5 % (Beni Esteri)	95,10
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1968)	100,15
» 5 % (» 1° aprile 1969)	100,175
» 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,50
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	100,475
» 5 % (» 1° aprile 1973)	100,275
» 5 % (» 1° aprile 1974)	100,10
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	99,975

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 4 agosto 1966

Valuta	
1 Dollaro USA	623,515
1 Dollaro canadese	580,325
1 Franco svizzero	144,255
1 Corona danese	90,067
1 Corona norvegese	87,235
1 Corona svedese	120,725
1 Fiorino olandese	172,95
1 Franco belga	12,565
1 Franco francese	127,227
1 Lira sterlina	1739,60
1 Marco germanico	156,172
1 Scellino austriaco	24,164
1 Escudo Port.	21,697
1 Peseta Sp.	10,406

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso per titoli ad un posto di sanitario aggregato presso le carceri giudiziarie di Foggia

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1758, e la tabella organica approvata con regio decreto 4 aprile 1935, n. 497;
Visto il decreto ministeriale 6 luglio 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del 25 agosto 1948, n. 197;
Vista la tabella unica allegata al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 752;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli ad un posto di sanitario agregato presso le carceri giudiziarie di Foggia, con la retribuzione iniziale di L. 518.300 annue lorde (gruppo 3ª).

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:
a) essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia, del diploma di abilitazione all'esercizio della professione, ovvero aver titolo alla abilitazione provvisoria;
b) essere iscritti all'albo dei medici chirurghi;
c) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;
d) avere il godimento dei diritti politici;
e) essere di sana e robusta costituzione, immune da difetti ed imperfezioni fisiche;
f) avere sempre tenuto buona condotta morale e civile;
g) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare;
h) non essere stati destituiti o dispensati dal servizio presso una pubblica Amministrazione o decaduti da un impiego statale per i motivi indicati all'art. 127, lettera *d*) del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Tali requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. Per difetto di essi può essere disposta la esclusione dal concorso con provvedimento motivato del procuratore generale presso la Corte di appello di Bari.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata dovranno pervenire entro e non oltre i sessanta giorni successivi a quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, alla Procura generale di Bari.

Non saranno accolte le domande pervenute, per qualsiasi causa, oltre il termine sopra indicato.

La data di arrivo della domanda è stabilita dal timbro a data apposto dalla anzidetta Procura generale.

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda:
1) il proprio nome e cognome;
2) la data ed il luogo di nascita;
3) il possesso della cittadinanza italiana o del titolo di equiparazione;
4) il Comune nelle cui liste elettorali essi sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
5) le eventuali condanne penali riportate o gli eventuali procedimenti penali pendenti a loro carico;
6) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;
7) di essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia, del diploma di abilitazione all'esercizio della professione, o di aver titolo alla abilitazione provvisoria;
8) di essere iscritti all'albo dei medici chirurghi;
9) la propria residenza o il proprio domicilio al quale dovranno essere inviate le comunicazioni concernenti il concorso.

La domanda deve essere sottoscritta dall'aspirante e la firma del medesimo dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza.

Per gli aspiranti che siano dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 4.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:
1) diploma originale o copia autenticata, su carta bollata, della laurea in medicina e chirurgia.

L'autenticazione della copia del diploma di laurea può essere fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare, in sua vece, il certificato-diploma sulla prescritta carta legale, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma, fino a quando questo ultimo potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del predetto diploma, l'aspirante dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del diploma medesimo;

2) certificato delle votazioni riportate nelle singole materie nel conseguimento del diploma di laurea in medicina e chirurgia, rilasciato su carta bollata, dall'Università degli studi presso la quale il diploma stesso è stato conseguito;

3) uno dei seguenti documenti militari:
a) per gli aspiranti che abbiano prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali), ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per sottufficiali e militari di truppa), rilasciato dall'autorità militare competente in bollo;
b) per gli aspiranti che siano stati dichiarati «abili arruolati» dal competente Consiglio di leva, ma che, per qualsiasi motivo non abbiano prestato servizio militare: copia o estratto del foglio matricolare militare, rilasciato dal distretto militare competente in bollo;
c) per gli aspiranti che siano dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva: certificato di esito di leva, rilasciato dal sindaco, in bollo, e vistato dal Commissario di leva;

4) gli eventuali titoli accademici rilasciati da Università o da Istituti equipollenti (lauree, libere docenze, diplomi di specializzazione e corsi di perfezionamento seguiti da esami) di cui gli aspiranti siano forniti, quelli attestanti l'attività professionale effettivamente ed ininterrottamente prestata per un periodo non inferiore a sei mesi presso gli Istituti di prevenzione e pena o altri Enti pubblici (cliniche universitarie, ospedali civili ecc.) e quelli dottrinari (pubblicazioni scientifiche, vittoria o idoneità in pubblici concorsi, ecc.).

Art. 5.

La Commissione esaminatrice, composta a termini dell'articolo 3 del regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1758, dopo aver preliminarmente determinati, mediante coefficienti numerici, i criteri di valutazione dei titoli, avuto riguardo alla qualificazione dell'Istituto presso il quale il candidato dovrà svolgere la sua opera, e dopo aver provveduto ad una dettagliata elencazione dei titoli posseduti da ciascuno degli aspiranti medesimi - formerà la graduatoria di merito con l'indicazione della votazione complessiva a ciascuno attribuita in base ai itoli stessi.

A parità di merito si terrà conto delle preferenze stabilite dalle disposizioni in vigore.

Tale graduatoria dovrà essere trasmessa al Ministero di grazia e giustizia corredata dalla relazione e del parere previsti dal citato art. 3 del regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1758.

Art. 6.

Il Ministro, con proprio decreto, riconosciuta la regolarità del procedimento, provvede a nominare il vincitore del concorso, tenendo conto delle risultanze della graduatoria e del motivato parere espresso dalla Commissione.

La nomina è subordinata all'accertamento dei requisiti richiesti per il conferimento dell'incarico.

A tal fine il vincitore medesimo sarà invitato a far pervenire al Ministero di grazia e giustizia, nel termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui ha ricevuto l'invito, i seguenti documenti:
a) estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta bollata, dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine se l'aspirante è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del Comune presso il quale è stato trascritto l'atto di nascita, se l'aspirante è nato all'estero;

b) certificato di cittadinanza italiana, su carta bollata, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza, ovvero dall'Ufficio dello stato civile del Comune di origine;

c) certificato di godimento dei diritti politici, su carta bollata, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza;

d) certificato, su carta bollata, rilasciato dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica, immune da difetti o imperfezioni che possano influire sulla sua idoneità al servizio;

Gli aspiranti invalidi di guerra o invalidi civili per i fatti di guerra ed assimilabili o invalidi per servizio produrranno un certificato medico rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenente, fra l'altro, ai sensi dell'art. 6, n. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, la dichiarazione che l'invalido, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità degli altri nè alla sicurezza degli impianti.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso;

e) certificato generale del casellario giudiziale, su carta bollata, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

f) certificato di abilitazione all'esercizio della professione o certificato di abilitazione provvisoria alla professione;

g) certificato di iscrizione all'albo dei medici chirurghi.

I documenti di cui alle precedenti lettere *b*), *c*), *d*), *e*) dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito a presentarli.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 8 giugno 1966

Il Ministro: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *luglio* 1966
Registro n. 24, *foglio n.* 139. — GALLUCCI

(6051)

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso pubblico per titoli per il conferimento di sessanta posti di inserviente in prova nel ruolo della carriera del personale ausiliario dell'Amministrazione degli archivi di Stato.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, contenente il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del citato testo unico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, contenente norme relative all'ordinamento ed al personale degli Archivi di Stato;

Accertato che nella qualifica iniziale del ruolo della carriera del personale ausiliario dell'Amministrazione degli Archivi di Stato sono attualmente disponibili settanta posti;

Decreta:

Posti a concorso

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso per titoli per il conferimento di sessanta posti di inserviente in prova nel ruolo della carriera del personale ausiliario dell'Amministrazione degli Archivi di Stato. Il concorso sarà integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato, il cui punteggio farà media con il punteggio attribuito ai titoli.

Requisiti per l'ammissione

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) aver compiuto gli studi di istruzione obbligatoria;

B) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 32.

Il limite massimo di età è elevato:

1) di cinque anni, nei confronti:

a) di coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

b) dei partigiani combattenti o dei cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

c) dei cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsene e non possono farvi ritorno;

d) dei profughi di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, ed alle leggi 4 marzo 1952, n. 137, 25 ottobre 1960, n. 1306 e 25 febbraio 1963, n. 319;

e) di coloro che appartengono alle altre categorie assimilate ai combattenti in base alle vigenti disposizioni.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se per esse siano successivamente intervenute amnistie, indulti o commutazione;

2) di due anni per gli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

3) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

4) a trentanove anni nei confronti:

a) dei combattenti o assimilati, di cui alle lettere da *a*) ad *e*) del precedente n. 1), decorati al valor militare o promossi per merito di guerra;

b) dei capi di famiglie numerose, ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233, e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituite da almeno sette figli viventi; compresi tra essi anche i figli caduti in guerra.

Le elevazioni del limite massimo di età di cui ai numeri 2) 3) e 4) sono cumulabili tra di loro ed entrambe con quelle di cui al numero 1), purchè complessivamente non si superino i 40 anni;

5) a 40 anni nei confronti di coloro che, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1488, abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale. Detto beneficio assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite di età, il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944, di cui all'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, fermo restando per i detti concorrenti il limite massimo di anni 40.

Per gli assistenti ordinari delle Università o degli Istituti di istruzione universitaria, cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, il limite di età è aumentato ai termini dell'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato con modificazioni, con l'art. 1 della legge 24 giugno 1950, n. 465, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente e, nei confronti degli assistenti straordinari, volontari od incaricati, sia in attività, sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare, di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'Università od Istituto di istruzione universitaria, purchè complessivamente non si superino i 40 anni;

6) a 45 anni, ritenendosi asorbita ogni altra elevazione spettante, nei confronti del personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404;

7) a 55 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione spettante, nei confronti:

a) dei mutilati ed invalidi di guerra, dei mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, dei mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, dei mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dei mutilati ed invalidi per servizio, dei mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, dei mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato per eventi avvenuti fino al 31 dicembre 1954, e degli alto-atesini e delle persone residenti, prima del 1° gennaio 1940, nelle zone mistilingue di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, che, facendo parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da essi organizzate, abbiano riportato, per causa del servizio di guerra o attinente alla guerra ferite o lesioni o contratta infermità, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo e di sevizie.

Il beneficio di cui alla presente lettera spetta ai mutilati ed agli invalidi che rientrino nelle prime otto categorie, ovvero nelle voci da quattro a dieci nella categoria nona o nelle voci da tre a sei della categoria decima della tabella *A* allegata al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ovvero nelle voci quattro e da sei ad undici della tabella *B* allegata al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, richiamate dalla legge 3 giugno 1950, n. 375;

b) dei mutilati ed invalidi civili;

c) delle vedove e degli orfani di guerra e delle vedove ed orfani dei caduti per causa di servizio;

8) si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili di ruolo dello Stato, dei salariati di ruolo dello Stato, degli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè dei vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti, che siano in possesso degli altri necessari requisiti; per i candidati che siano stati sottufficiali dell'Esercito, della Marina o dell'Aeronautica, e che siano cessati dal servizio, a domanda o anche d'autorità, e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, art. 4, e decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 settembre 1947, n. 1220, art. 4);

C) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

D) godimento dei diritti politici;

E) buona condotta morale e civile;

F) sana e robusta costituzione fisica e mancanza di difetti od imperfezioni che possono influire sul rendimento in servizio;

G) avere assolto gli obblighi di leva o esserne stato esentato.

Art. 3.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

A norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione.

Per difetto dei requisiti prescritti può essere disposta la esclusione dal concorso, con decreto motivato dal Ministro.

Presentazione domande - Termini e modalità

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso redatte su carta da bollo da L. 400 ed indirizzate al Ministero dell'interno - Direzione generale degli archivi di Stato, dovranno essere presentate o dovranno pervenire alle prefetture della Provincia in cui il candidato risiede, entro il termine perentorio di sessanta giorni che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Delle domande presentate a mano direttamente ai predetti uffici, dovrà essere rilasciata ricevuta.

Il personale di ruolo o non di ruolo delle altre Amministrazioni dello Stato, avente titolo a partecipare al concorso, farà pervenire alla prefettura le domande nel termine suddetto, a mezzo degli uffici presso i quali presta servizio.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati, le cui domande perverranno, per qualsiasi motivo, alle prefetture dopo il suddetto termine.

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda:

a) le proprie generalità. «Le donne coniugate devono indicare nell'ordine il cognome del marito, il nome e cognome proprio);

b) la data ed il luogo di nascita. Gli aspiranti che, pur avendo superato il 32° anno, chiedono l'ammissione al concorso perchè in possesso di uno o più requisiti particolari previsti nella lettera *B*) del precedente art. 2 dovranno indicare in base a quale titolo hanno diritto all'elevazione del limite massimo di età;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) l'immunità da condanne penali o le eventuali condanne penali riportate, oppure i procedimenti penali pendenti a loro carico;

f) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

g) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego;

h) l'indirizzo presso il quale devono essere fatte le comunicazioni relative al presente concorso e l'impegno di far conoscere le successive eventuali variazioni di indirizzo;

i) la dichiarazione di essere disposti a raggiungere in caso di nomina, qualsiasi residenza.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante; per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata

Art. 5.

Gli aspiranti produrranno inoltre, a corredo delle domande di ammissione al concorso:

1) certificato rilasciato in carta da bollo dalla competente autorità scolastica, attestante il compimento degli studi di istruzione elementare superiore (V classe), con l'indicazione della votazione riportata;

2) tutti quei documenti che ritengono costituire titolo valutabile ai fini della formazione della graduatoria, ivi compresi quelli attestanti servizi prestati alle dipendenze dello Stato o di Enti pubblici.

L'Amministrazione si riserva di sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia ai fini dell'accertamento del requisito di cui alla lettera *F*) dell'art. 2 del presente bando.

Prova di esame

Art. 6.

La prova pratica di scrittura sotto dettato avrà luogo in Roma nel giorno che sarà stabilito con successivo decreto ministeriale. Essa consisterà nella dettatura di un brano di prosa italiana della lunghezza non inferiore a 15 righe a stampa.

La prova medesima non si intenderà superata se i candidati non avranno riportato almeno la votazione di sei decimi.

La data ed il luogo in cui tale prova si svolgerà saranno comunicati ai candidati almeno quindici giorni prima dell'inizio di essa e, nello stesso termine, sarà pubblicato apposito avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Per aver accesso all'aula di esame i candidati ammessi a sostenere la prova scritta dovranno esibire uno dei seguenti documenti di riconoscimento: libretto ferroviario, carta d'identità, tessera postale, porto d'armi, passaporto, patente automobilistica.

Commissione giudicatrice

Art. 7.

Il giudizio sui titoli dei concorrenti e sulla prova pratica di scrittura sarà dato da una Commissione costituita a termini dell'art. 3, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

La Commissione stabilirà i criteri di valutazione dei titoli con determinazione dei relativi coefficienti e fisserà il punteggio massimo attribuibile ad ogni candidato, nonchè quello minimo per il conseguimento dell'idoneità.

Titoli di precedenza e di preferenza

Art. 8.

I candidati che abbiano superato la prova pratica di scrittura dovranno far pervenire al Ministero dell'interno (Direzione generale degli archivi di Stato) entro il termine perentorio di venti giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i documenti (indicati nel successivo art. 9) comprovanti il possesso dei titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

I candidati possono avvalersi dei titoli stessi — semprechè siano documentati entro i termini, di cui al precedente comma — anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande.

Art. 9.

I documenti valevoli ad attestare i titoli di precedenza e preferenza, di cui al precedente art. 8, sono i seguenti:

1) insignito di medaglia al valor militare: originale o copia autentica del brevetto;

2) mutilato o invalido di guerra o per fatto di guerra: decreto di concessione della relativa pensione, ovvero certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra;

3) mutilato o invalido per servizio: decreto di concessione della pensione, che indichi la categoria di questa o la categoria e la voce dell'invalidità, ovvero mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale, al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o degli enti pubblici autorizzati, ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 dell'8 aprile 1948);

4) mutilato o invalido civile: certificato dell'Ufficio del lavoro della Provincia di residenza, rilasciato a norma dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, attestante il numero di iscrizione nel ruolo e la categoria professionale;

5) vedova di guerra: deve essere comprovato dal possesso dell'apposito modello 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648;

6) orfano di guerra o di caduto per fatto di guerra: certificato rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra a mente dell'art. 8 della legge 13 marzo 1958, n. 365;

7) vedova e orfano di caduto per causa di servizio: dichiarazione dell'Amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio;

8) ferito in combattimento: originale o copia autentica del brevetto;

9) insignito di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra: originale o copia autentica del brevetto o del documento di concessione;

10) figlio di mutilato o invalido di guerra o per fatto di guerra: attestato dell'Opera nazionale invalidi di guerra, rilasciato a nome del padre, qualora questi sia iscritto nei ruoli previsti dall'art. 5 della legge 3 giugno 1950, n. 375, comprovante l'iscrizione del medesimo nei ruoli stessi e in categoria di pensione. I figli degli invalidi non iscritti nei ruoli di cui sopra dovranno produrre la dichiarazione mod. 69, rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre, oppure un certificato del sindaco del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed, in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, dal quale risulti anche la categoria di pensione;

11) figlio di mutilato o invalido per servizio: dichiarazione rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Unione nazionale mutilati per servizio;

12) madre o sorella vedova o nubile di caduto in guerra o per fatto di guerra o di caduto per servizio: certificato rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

13) ex combattente o assimilato:

a) per coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936: dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937, nonchè foglio matricolare o stato di servizio aggiornati;

b) per gli ex combattenti della guerra 1940-45, partigiani combattenti o sminatori: dichiarazione integrativa o notificazione di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od. 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare 2700/Om, del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina, nonchè foglio matricolare o stato di servizio aggiornati;

c) per i reduci dalla deportazione o dall'internamento ad opera del nemico: attestazione rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) per i profughi: l'attestazione rilasciata dal prefetto ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

I connazionali rimpatriati dall'Egitto, che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno produrre un attestato rilasciato dalle competenti autorità consolari italiane, su carta da bollo da L. 400.

I connazionali rimpatriati dalla Tunisia e da Tangeri, che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 della citata legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno produrre un attestato, rilasciato su carta da bollo da L. 400, dal Ministero degli affari esteri.

I connazionali rimpatriati dall'Algeria o dagli altri Paesi del Continente africano, che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 3 della legge 25 febbraio 1963, n. 319, dovranno produrre un attestato rilasciato dalle competenti autorità consolari italiane, su carta da bollo da L. 400:

14) ex dipendente o dipendente dell'Amministrazione dell'interno: certificato dell'Amministrazione attestante il lodevole servizio prestato a qualsiasi titolo per non meno di un anno;

15) ex dipendente o dipendente di altra Amministrazione dello Stato: certificato dell'Amministrazione attestante il lodevole servizio prestato;

16) coniugato o vedovo con riguardo al numero dei figli: stato di famiglia rilasciato dal sindaco del Comune di residenza.

Tutti i suindicati documenti devono essere conformi alle prescrizioni di legge sul bollo.

La presentazione di documenti diversi da quelli stabiliti o irregolarmente compilati, comporta, senza necessità di particolare avviso, la decadenza dai relativi benefici.

Formazione, approvazione, pubblicità ed impugnative della graduatoria e della dichiarazione dei vincitori

Art. 10.

La votazione complessiva è stabilita in base alla valutazione dei titoli e dal voto riportato nella prova pratica di scrittura sotto dettato.

La graduatoria stabilita in base alla votazione complessiva ottenuta da ciascun candidato (tenuto conto delle preferenze di legge) viene approvata con decreto ministeriale.

Art. 11.

Con lo stesso decreto ministeriale, tenuto conto delle norme che danno titolo alle riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini, vengono dichiarati i vincitori del concorso, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Le suddette riserve di posti non possono complessivamente superare la metà di quelli messi a concorso.

Qualora, fra i concorrenti dichiarati idonei, ve ne siano taluni che appartengano a più categorie che danno titolo a differenti riserve di posti si tiene conto prima del titolo che dà diritto ad una maggiore riserva.

Art. 12.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei sono pubblicate nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno.

Di tale pubblicazione viene data notizia mediante avviso inserto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dalla data della pubblicazione del suddetto avviso decorre il termine per le eventuali impugnative.

Presentazione dei documenti da parte dei vincitori

Art. 13.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria sono invitati a far pervenire al Ministero dell'interno (Direzione generale degli archivi di Stato) nel termine perentorio di giorni venti, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

a) l'estratto dell'atto di nascita, da cui risulti che l'aspirante, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al presente concorso, abbia compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 32°.

I concorrenti i quali, pur avendo superato il 32° anno di età, abbiano titolo all'ammissione all'impiego perchè in possesso di uno o più requisiti particolari previsti nella lettera *B*) dell'art. 2 del presente decreto, devono produrre i documenti necessari per comprovare il possesso dei requisiti predetti, ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della precedenza e della preferenza a termini del precedente art. 12:

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero se non ha ancora compiuto il 21° anno di età, che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

d) certificato generale del casellario giudiziale;

e) certificato di un medico provinciale o di un medico militare, ovvero dell'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti l'idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego, al quale si riferisce il presente bando.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, questa deve essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego messo a concorso.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati e per gli invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi, rispettivamente delle disposizioni previste dalla legge 3 giugno 1950, n. 375, combinate col disposto del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176 e dalle disposizioni dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non possa riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impiegati e sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

Il certificato deve essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al primo comma del presente articolo.

L'Amministrazione si riserva di sottoporre i candidati invalidi di guerra ed assimilati, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati ed invalidi per servizio alla visita collegiale di controllo, come previsto dalle disposizioni vigenti.

L'Amministrazione si riserva, inoltre, di sottoporre i vincitori del concorso alla visita di un sanitario di sua fiducia ai fini dell'accertamento del possesso del requisito della sana e robusta costituzione fisica:

f) copia integrale dello stato matricolare (servizi civili) con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale l'aspirante dipende.

Tale documento deve essere presentato dai candidati che siano impiegati di ruolo di una delle Amministrazioni dello Stato;

g) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o del foglio di congedo illimitato, ovvero certificato, debitamente vidimato, di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Tutti i documenti suindicati devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Art. 14.

Gli aspiranti indigenti hanno facoltà di presentare in carta libera l'estratto dell'atto di nascita, i certificati di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici, del casellario giudiziale, purchè in ciascun atto si faccia constatare la condizione di povertà del richiedente, mediante citazione degli estremi del relativo attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*) e *f*), del precedente art. 13, debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella dell'invito dell'Amministrazione, di cui al primo comma dell'articolo stesso.

I candidati che dimostrino di essere impiegati civili di ruolo dello Stato possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *e*) ed *f*) del ricordato art. 13

I concorrenti che si trovino alle armi, possono esibire, in luogo dei documenti di cui alle lettere *e*) e *g*) del precedente articolo, un certificato, rilasciato su carta da bollo dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a ricoprire il posto al quale aspirano.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per la partecipazione a concorsi indetti da altri Ministeri.

Nomina dei vincitori ed assunzione in servizio

Art. 15.

L'Amministrazione, accertato il possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego, provvede ad adottare il formale provvedimento di nomina dei vincitori del concorso.

Tale provvedimento viene pubblicato sul Bollettino ufficiale del Ministero dell'interno.

I concorrenti dichiarati idonei, che eccedano il numero dei posti messi a concorso, non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si rendano successivamente vacanti.

Art. 16.

I vincitori del concorso sono nominati inservienti in prova nel ruolo della carriera del personale ausiliario dell'Amministrazione degli archivi di Stato.

Essi dovranno assumere servizio nelle sedi in cui saranno destinati entro il termine che sarà stabilito. Coloro che non assumono, senza giustificato motivo, servizio nella residenza o nel termine loro assegnati sono considerati decaduti dalla nomina.

Art. 17.

Il funzionario dirigente la Sezione II della Divisione personale della Direzione generale degli archivi di Stato, è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 1° aprile 1966

p. *Il Ministro:* AMADEI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *aprile* 1966
Registro n. 13 *Interno, foglio n.* 158

(5675)

MINISTERO DEL TESORO

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria finale del concorso a due posti di operaio comune di 3ª categoria presso la Zecca con la qualifica di manovale specializzato di fonderia, indetto con decreto ministeriale 19 ottobre 1964.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che il supplemento straordinario al n. 6 del Bollettino ufficiale del Ministero del tesoro dell'anno 1966, pubblica il decreto ministeriale 17 febbraio 1966, registrato alla Corte dei conti il 28 marzo 1966, registro n. 7 Tesoro, foglio n. 300, che approva la graduatoria e dichiara i vincitori del concorso a due posti di operaio comune di 3ª categoria presso la Zecca con la qualifica di manovale specializzato di fonderia, indetto con decreto ministeriale 19 ottobre 1964.

(6187)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.